

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26-5-2010
C(2010)3224

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26-5-2010

che constata che, per un determinato importo, lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato e, per un altro importo, il rimborso dei dazi all'importazione è giustificato in un caso particolare

(Dossier REM 05/04)

(Il testo in lingua portoghese è l'unico facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26-5-2010

che constata che, per un determinato importo, lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato e, per un altro importo, il rimborso dei dazi all'importazione è giustificato in un caso particolare

(Dossier REM 05/04)

(Il testo in lingua portoghese è l'unico facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (CEE) n° 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il Codice doganale comunitario¹, ed in particolare l'Articolo 239,

considerato quanto segue:

- (1) con lettera del 27 settembre 2004, pervenuta alla Commissione il 1° ottobre 2004, le Autorità portoghesi hanno chiesto alla Commissione se lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato per un determinato importo e se il rimborso di tali dazi è giustificato per un altro importo, nelle circostanze seguenti.
- (2) Un dipendente dell'interessato (un'impresa portoghese) ha redatto, fra il 14 aprile 1994 ed il 12 ottobre 1994, 68 dichiarazioni di vincolo al regime di transito comunitario esterno per le quali l'interessato è l'obbligato principale; 64 dichiarazioni avevano per oggetto tabacco e 4 avevano per oggetto alcool etilico non denaturato. Il trasporto delle merci è stato affidato ad un trasportatore indipendente dell'interessato.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1

- (3) Si è constatato che, in un certo numero di casi, gli esemplari 5 delle dichiarazioni di transito (T1) non sono state restituite all'ufficio doganale di partenza e che, in altri casi, gli esemplari 5 restituiti all'ufficio di partenza recavano firme e timbri falsi. Né i documenti, né le merci sono state presentati all'ufficio di destinazione.
- (4) Atteso che il regime di transito non è stato appurato, è sorta u'obbligazione doganale ai sensi dell'Articolo 203 del Regolamento (CEE) n°2913/92 e le Autorità doganali hanno chiesto il pagamento dei dazi doganali corrispondenti che ammontano a XXXX EUR, somma di cui l'interessato ha chiesto, da una parte, lo sgravio per un importo di XXXX EUR e, dall'altra, il rimborso per un importo (già pagato) di XXXXX EUR, ai sensi dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n°2913/92.
- (5) A sostegno della richiesta presentata dalle autorità portoghesi, l'interessato, in applicazione dell'Articolo 905 del Regolamento (CEE) n° 2454/93 del 2 luglio 1993, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n°2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario², ha indicato di aver potuto prendere visione del fascicolo presentato dalle Autorità portoghesi alla Commissione e di non avere nulla da aggiungere in merito.
- (6) Con lettera del 23 dicembre 2004, ricevuta dall'interessato il 28 dicembre 2004, la Commissione ha informato l'interessato della propria intenzione di adottare nei suoi confronti una decisione sfavorevole e ne ha precisate le obiezioni.
- (7) Conformemente all'Articolo 907 del Regolamento (CEE) n° 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prolungato di un mese.
- (8) Con lettera del 19 gennaio 2005, ricevuta il medesimo giorno dalla Commissione, l'interessato ha preso posizione in merito alle suddette obiezioni. Egli, in particolare,

² GU L 253 dell'11.10.1993, p.1.

ha indicato di ritenere che le Autorità competenti avessero commesso un errore e che il fascicolo dovesse essere esaminato non soltanto dal punto di vista dell'Articolo 239 del Codice ma anche dal punto di vista dell'Articolo 236 in collegamento con l'Articolo 220, paragrafo 2, lettera b del Codice.

- (9) Conformemente all'Articolo 907 del Regolamento (CEE) n° 2454/93, un gruppo di esperti composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 22 marzo 2005, nell'ambito del Comitato del codice doganale – sezione rimborsi, al fine di esaminare il caso di specie.
- (10) Con decisione C(2005) 2040 del 6 luglio 2005, la Commissione ha deciso che per un determinato importo lo sgravio dei dazi all'importazione non era giustificato e che per un altro importo il rimborso dei dazi non era parimenti giustificato. Per sostenere la propria decisione, la Commissione ha ritenuto che le circostanze del caso non consentissero di constatare l'esistenza di una situazione particolare.
- (11) Con lettera del 12 agosto 2005, le Autorità portoghesi hanno notificato all'interessato il diniego allo sgravio ed al rimborso.
- (12) L'interessato ha chiesto quindi al Tribunale di annullare la decisione della Commissione del 6 luglio 2005 che stabiliva che lo sgravio ed il rimborso non erano giustificati.
- (13) Con sentenza del 23 settembre 2009 nella causa T-385-05 (Transnautica), il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione in quanto essa stabiliva che le circostanze del dossier non costituivano una situazione particolare.
- (14) Spetta alla Commissione tenere conto di tale annullamento e riesaminare, alla luce della sentenza del Tribunale, l'applicabilità dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n°2913/92 nel caso di specie; i termini di cui agli Articoli 907 e 909 decorrono dalla data di detta sentenza.

- (15) Conformemente all'Articolo 907 del Regolamento (CEE) n° 2454/93, un gruppo di esperti composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 19 ottobre 2009, nell'ambito del Comitato del codice doganale – sezione rimborsi, al fine di esaminare il caso di specie.
- (16) Conformemente all'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92, si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle di cui agli Articoli 236, 237 e 238 di detto Regolamento, che risultano da circostanze che non implicano né frode né negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (17) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea si evince che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il danno legato alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali.
- (18) L'Articolo 94 del Codice doganale impone all'obbligato principale di fornire una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e di altre imposizioni che dovessero sorgere rispetto alla merce.
- (19) L'interessato era titolare di una garanzia globale per un importo massimo di 8 milioni di scudi portoghesi, vale a dire di circa 40 000 euro; tale importo figurava sul certificato di deposito cauzionale globale dell'interessato del 9 dicembre 1993.
- (20) Non ci si può esimere dal constatare che le Autorità doganali portoghesi hanno accettato una garanzia insufficiente per le 68 dichiarazioni in questione.
- (21) Se le Autorità doganali portoghesi avessero verificato, al momento del deposito delle dichiarazioni di transito comunitario, se l'importo dei dazi e di altre imposizioni che sarebbero potute sorgere per ogni carico erano coperte dalla garanzia globale fornita dall'interessato, le 68 dichiarazioni non avrebbero potuto essere emesse.

- (22) Nella fattispecie, le Autorità doganali portoghesi avrebbero dovuto esigere dall'interessato, in quanto obbligato principale, una garanzia supplementare necessaria in ragione del valore elevato dell'obbligazione doganale che sarebbe potuta sorgere, oppure interrompere la procedura di emissione delle dichiarazioni in questione. Se le Autorità doganali portoghesi avessero rifiutato la garanzia in ragione dell'importo insufficiente e chiesto di fornire una garanzia supplementare, non soltanto le dichiarazioni in questione non sarebbero state emesse, ma l'interessato avrebbe potuto accorgersi delle manovre fraudolente del proprio dipendente.
- (23) Come sottolinea il Tribunale, “un errore nel controllo della garanzia al momento dell'emissione della dichiarazione T1 avrà un impatto certo sulla capacità dell'obbligato principale di assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere. Infatti, l'intervento delle Autorità doganali nazionali competenti, all'atto dell'emissione delle dichiarazioni T1, costituisce una fase fondamentale della procedura che può consentire di rilevare eventuali irregolarità”. L'assenza di controllo delle Autorità doganali ad uno stadio iniziale e fondamentale della procedura di transito comunitario esterno ha consentito l'emissione delle 68 dichiarazioni di transito in questione, non coperte dal certificato di deposito cauzionale, e la realizzazione di atti fraudolenti all'insaputa dell'interessato.
- (24) Deve, pertanto, concludersi che la mancanza di diligenza delle Autorità doganali portoghesi nel momento dell'esercizio della loro missione di controllo, che precede l'emissione delle dichiarazioni T1, in particolare per quanto riguarda la definizione ed il controllo dell'importo della garanzia globale, ha intralciato il sistema di verifica previsto, per il regime di transito comunitario esterno, dal Codice doganale e dal suo Regolamento di applicazione e, pertanto, ha privato l'interessato di un'occasione concreta di scoprire la frode prima che essa fosse commessa.
- (25) Pertanto, la prima condizione di cui all'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92 è soddisfatta.
- (26) D'altro canto, dalla richiesta trasmessa dalle Autorità portoghesi si evince che l'interessato non ha commesso né frode, né negligenza manifesta.

- (27) Di conseguenza, è giustificato procedere allo sgravio ed al rimborso dei dazi all'importazione nel caso di specie.
- (28) L'articolo 908 del Regolamento (CEE) n° 2454/93, qualora la situazione esaminata giustifichi la concessione del rimborso o dello sgravio dell'importo dei dazi in questione, autorizza la Commissione a precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono rimborsare o effettuare lo sgravio dei dazi nei casi in cui siano presenti elementi di fatto e di diritto comparabili.
- (29) Sono comparabili in fatto ed in diritto al caso di specie le domande di rimborso o di sgravio, depositate entro i termini di legge, relative ad operazioni di transito comunitario realizzate prima del 1° gennaio 2001 e qualora le circostanze in cui sono state effettuate le operazioni di transito siano comparabili in fatto ed in diritto a quelle che hanno dato luogo al caso di specie. A tale riguardo, gli importatori dovranno non avere commesso né frode, né negligenza manifesta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo primo

1. Lo sgravio dei dazi all'importazione pari a XXXXX euro, oggetto della richiesta della Repubblica portoghese del 27 settembre 2004, è giustificato; il rimborso dei dazi all'importazione pari a XXXXX euro, oggetto della richiesta precitata, è giustificato.

Articolo secondo

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26-5-2010

Dalla Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione